

Collaborazione tra avvocato e consulente tecnico

Nel corso di un procedimento per responsabilità professionale odontoiatrica vengono coinvolte diverse figure professionali: i Consulenti Tecnici di Parte, i Consulenti Tecnici d'Ufficio, gli Avvocati e il Giudice. L'avvocato è di solito la prima figura a cui il danneggiato si rivolge e che, sia in fase stragiudiziale che giudiziale, avvia e gestisce il contenzioso in un'ottica difensiva o offensiva che sia. È quindi con l'avvocato che il Consulente Tecnico, medico legale o odontoiatra forense, deve rapportarsi e articolare il suo mandato. Nel condurre tale rapporto professionale bisogna tenere conto che l'avvocato presenta delle sue peculiari caratteristiche formative e di mentalità. **In primo luogo** la sua formazione giuridica lo porta a focalizzare il problema nell'ambito delle leggi vigenti e del diritto, tralasciando altre considerazioni di carattere comportamentale e deontologico, a cui invece i CT possono indulgere.

Secondo aspetto da evidenziare è che la figura più di parte che interviene è l'avvocato, interessato principalmente al successo della vertenza a favore della parte che patrocinia e che tutela in netta contrapposizione con la controparte. Diversa invece è l'opera professionale del CTP che si esprime all'interno di un consesso collegiale, finalizzato, almeno teoricamente, ad una valutazione veritiera ed obiettiva dei fatti, in base alla valutazione di tutti gli aspetti che ogni singola parte deve evidenziare; il CT, a differenza dell'avvocato che vince o perde la causa, valorizza solo gli aspetti favorevoli alla parte che rappresenta.

Il **terzo aspetto** riguarda l'esito finale del procedimento che dipende dalla abilità gestionale dell'avvocato in fase dibattimentale.

Al momento della accettazione dell'incarico il CT non potrà prescindere da una stretta collaborazione con l'avvocato, pena il buon esito della vertenza per la parte che rappresenta. In ogni caso l'avvocato avrà una sua strategia, offensiva o difensiva, che il CT è tenuto a conoscere e a supportare; ogni valutazione tecnica sarà tesa ad evidenziare aspetti che dimostrino il comportamento dell'assistito nel rispetto del diritto, dovrà fornire gli strumenti all'avvocato, illustrare i punti di forza e le criticità per orientare la sua strategia processuale. In ultima analisi il CT deve fornire all'avvocato tutti quegli elementi che potranno tornargli utili per sostenere una posizione in fase dibattimentale. Il CT dovrà porre estrema attenzione nella valutazione dei dati tecnici di cui rende partecipe l'avvocato, in quanto una erronea o distorta valutazione indurrà l'avvocato ad una non corretta impostazione che si tradurrà in un danno per il suo assistito. Infine la stesura di una eventuale proposta transattiva o la sua accettazione avverrà in stretta collaborazione tra CT e avvocato.

Sostanzialmente l'opera del CTP non si deve esaurire nel corso delle operazioni peritali, né deve basarsi sulle sue personali interpretazioni dei fatti, ma andrà ad articolarsi in tutte le fasi della vertenza in linea con l'impostazione data dall'avvocato.

Il CT, insieme all'avvocato, fin dall'inizio della vertenza dovrà valutare quale sia la documentazione più idonea da produrre, conoscere e condividere la strategia adottata, concordare ed individuare gli aspetti che il CT potrà evidenziare in corso di operazioni peritali, illustrare all'avvocato gli elementi tecnici; è altresì opportuno che ne conosca il significato anche in funzione della successiva fase dibattimentale, per poter discutere con l'avvocato circa la realistica e credibile possibilità di individuare aspetti tecnici che potrebbero essergli utili.

Talvolta il CT potrà trovarsi ad interpretare diversamente alcuni aspetti tecnici, essendo il CT più incline ad una oggettiva valutazione delle cose, a differenza dell'avvocato che tende ad una utilitaristica interpretazione finalizzata al successo della vertenza.

La ctu, comunque si esprima in termini favorevoli o sfavorevoli ad una delle parti in causa, non è una sentenza, ma conterrà pur sempre aspetti e valutazioni che l'avvocato potrà utilmente sfruttare in fase dibattimentale, vale a dire la fase ultima e decisiva nell'ambito della quale l'avvocato potrà ottenere o meno il successo della vertenza.

Raramente la verità è assoluta e quindi, pur nel rispetto dell'etica professionale che impone al CT di rifuggire da distorsioni della verità o di sostenere gli interessi della parte che rappresenta, sarà suo compito evidenziare e far emergere gli aspetti di parte favorevoli, fornendo all'avvocato gli strumenti per svolgere al meglio il suo mandato, che ricordiamo è finalizzato al successo.

Dr. Franco Pittoritto
Odontoiatra Forense